

1. Nelle more della revisione della disciplina relativa alla edilizia residenziale pubblica, sono sospese le procedure di alienazione degli alloggi ricompresi nel programma regionale di cessione di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 8 marzo 1994, n. 91, ed alle successive deliberazioni di integrazione e modifica, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Le procedure di cessione relative ad alloggi di edilizia residenziale pubblica possono concludersi nel caso in cui l'ente gestore dichiara che sia intervenuto, alla data del 27 maggio 2008, accordo tra le parti sulla compravendita dell'immobile, alle condizioni ed al prezzo di cessione stabiliti dalla legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), e previa ulteriore verifica dei requisiti di legge e delle condizioni. Tali procedure devono concludersi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Alla luce del principio di buona amministrazione, gli enti proprietari si impegnano, secondo criteri di imparzialità, trasparenza ed equità, a verificare che i gestori abbiano effettivamente dato una risposta in merito alla loro posizione a tutti gli assegnatari che abbiano presentato domanda o abbiano in corso l'istruttoria per l'acquisto dell'alloggio alla data del 27 maggio 2008. Tale risposta deve essere trasmessa all'assegnatario entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 5 agosto 2009

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29.07.09.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 16 luglio 2009, n. 358

Proponenti:

Consiglieri: Pellegrinotti, D'Angelis, Lippi, Pugnolini

Assegnata alla 6^a Commissione consiliare
Messaggio della Commissione in data 27 luglio 2009
Approvata in data 29 luglio 2009
Divenuta legge regionale 30/2009 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 5 agosto 2009, n. 47

Sospensione delle procedure elettorali dei consorzi di bonifica.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

la seguente legge:

PREAMBOLO

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera z), dello Statuto;

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008) ed in particolare l'articolo 2, comma 35;

Vista la legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica);

Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 24 luglio 2009;

Considerato quanto segue:

1. E' in fase di istruttoria da parte delle commissioni consiliari competenti del Consiglio regionale la proposta di legge n. 353 adottata dalla Giunta regionale nella seduta del 29 giugno 2009 sul riordino dei consorzi di bonifica;

2. La proposta di cui al punto 1, partendo dall'esigenza del contenimento dei "costi della politica" come disposto dalla l. 244/2007, prevede una riduzione del numero dei consorzi e una diversa composizione degli organi, riducendone i rispettivi componenti;

3. Al fine di realizzare il processo di riordino e addivenire alla nuova organizzazione prospettata, la proposta prevede una disciplina transitoria per consentire il passaggio dei consorzi dall'assetto attuale, caratterizzato anche dalla presenza di organi provvisori, a quello a regime;

4. Alcuni consorzi attualmente in carica, avendo gli organi in scadenza entro il 31 dicembre 2009, hanno l'esigenza - nelle more di approvazione della proposta di riordino - di dare avvio in tempi brevi all'iter elettorale, al fine di rispettare le modalità ed i tempi già stabiliti nei rispettivi statuti;

5. La presente proposta di legge ha lo scopo di sospendere l'avvio delle suddette procedure elettorali, al fine di impedire lo svolgimento di consultazioni che risulterebbero un onere rilevante sia dal punto di vista amministrativo che finanziario e che, comunque, risulterebbero inutili in quanto da ripetersi in tempi brevi a seguito dell'entrata in vigore della legge di riordino;

6. Con la presente proposta di legge si è ritenuto inoltre opportuno individuare un termine ultimo di operatività per le commissioni provvisorie di amministrazione dei consorzi e per i commissari straordinari dei consorzi nominati ai sensi degli articoli 52 e 30 della l.r. 34/1994, nonché una data certa entro la quale dovranno concludersi le procedure elettorali per l'insediamento degli organi effettivi, prevedendo a tal fine anche l'abrogazione dell'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 72 (Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34) che non dispone niente in tal senso;

Si approva la seguente legge

Art. 1

Proroga degli organi dei consorzi di bonifica

1. Gli organi dei consorzi di bonifica esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza entro il 31 dicembre 2009 continuano ad esercitare le rispettive funzioni fino all'entrata in vigore della disciplina regionale di riordino dei consorzi di bonifica e comunque non oltre il 30 giugno 2010.

2. La proroga di cui al comma 1 si applica altresì alle commissioni provvisorie e ai commissari straordinari nominati ai sensi degli articoli 52 e 30 della legge regionale 5 maggio 1994, n. 34 (Norme in materia di bonifica).

Art. 2

Sospensione delle procedure di elezione degli organi dei consorzi di bonifica

1. Le procedure per l'elezione degli organi dei consorzi di bonifica di cui all'articolo 1 sono sospese fino all'entrata in vigore della disciplina regionale di riordino dei consorzi di bonifica.

2. Le procedure di cui al comma 1 sono comunque attivate nei tempi utili per consentire l'insediamento dei nuovi organi non oltre il 1° luglio 2010.

Art. 3

Modifiche alla l.r. 72/2008

1. L'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 72 (Modifiche alla legge regionale 5 maggio 1994, n. 34) è abrogato.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

MARTINI

Firenze, 5 agosto 2009

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 29.07.09.

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 15 luglio 2009, n. 357

Proponente:

Consigliere Mario Lupi

Assegnata alle 2^a e 6^a Commissioni consiliari

Messaggio delle Commissioni in data 27 luglio 2009

Approvata in data 29 luglio 2009

Divenuta legge regionale 29/2009 (atti del Consiglio)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 agosto 2009, n. 48/R

Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R/2001 (Regolamento di attuazione della L.R. 6 agosto 2001 n. 36 "Ordinamento contabile della Regione Toscana").

La Giunta regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento

SOMMARIO

PREAMBOLO

Art. 1- Sostituzione dell'articolo 42 del d.p.g.r. 61/R/2001

Art. 2 - Sostituzione dell'articolo 57 del d.p.g.r. 61/R/2001

Art. 3 - Modifica dell'articolo 58 del d.p.g.r. 61/R/2001

Art. 4 - Modifica dell'articolo 62 del d.p.g.r. 61/R/2001

Art. 5 - Sostituzione dell'articolo 63 del d.p.g.r. 61/R/2001

Art. 6 - Sostituzione dell'articolo 64 del d.p.g.r. 61/R/2001